



**COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR**  
PROVINCIA DI LECCE



All. atto C.C. n. 09 del 15/03/2017

---

# **COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR**

## **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L'AMBIENTE**

---

## **Art. 1 - ISTITUZIONE**

Il Comune di Sogliano Cavour istituisce la "Consulta Comunale per l'Ambiente", ai sensi dell'art. 38 del proprio Statuto, per favorire e valorizzare le libere forme associative e promuovere la formazione di organismi di partecipazione, al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire in un provvedimento amministrativo e, più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa. *“Il Comune istituisce consulte per i giovani e gli anziani, per l'ambiente e politiche del territorio, per la cultura e lo sport. A farne parte sono chiamati, secondo apposito regolamento, i rappresentanti delle categorie e dei cittadini interessati”* (art. 38 c. 2).

La Consulta svolge funzioni consultive e di orientamento rispetto all'attività dell'Amministrazione Comunale in tema di tutela ambientale.

La Consulta si attiverà per coinvolgere tutte le forze sociali ed economiche presenti sul territorio al fine di attivare una rete locale che assicuri la partecipazione e il coinvolgimento della cittadinanza nella programmazione delle politiche locali ambientali.

La Consulta ha sede a Sogliano Cavour, presso la Casa Comunale.

## **Art. 2 - COMPOSIZIONE E ADESIONE**

La Consulta è così costituita, garantendo possibilmente il rispetto delle pari opportunità:

- a) da un rappresentante per ciascun Ente, Associazione, Organizzazione o Comitato di cui all'art. 1, designato dalla rispettiva Associazione. L'adesione dell'Associazione dovrà essere comunicata per iscritto, dal legale rappresentante o responsabile dell'Ente richiedente, all'Assessore o al Consigliere delegato all'Ambiente e, una volta costituita la Consulta, al Presidente della stessa, indicando anche il rappresentante designato a far parte della Consulta. L'adesione viene accolta dall'Assessore o dal Consigliere delegato previa verifica che i richiedenti rientrino nelle caratteristiche descritte nell'articolo 1. Sulle richieste di adesione successive all'istituzione della Consulta l'Assessore si esprime previa acquisizione del parere della Consulta. La richiesta di adesione deve riportare espressamente la clausola di essere a conoscenza che la partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito senza che ciò comporti richiesta alcuna di somme a qualsiasi titolo neanche di rimborso spese ed eventualmente sostenute per la partecipazione. In caso di necessità, il componente designato a partecipare alla Consulta potrà delegare un altro membro dell'associazione a partecipare in sua vece ad una seduta, sostituendolo appieno nelle sue funzioni. Nel caso di assenza per n. 3 (tre) riunioni di seguito di un componente, si determina la sua automatica decadenza e l'organismo che lo ha espresso dovrà procedere alla sua sostituzione. Nessun membro designato può rappresentare più di un Ente o Associazione.
- b) dall'Assessore all'Ambiente o dal Consigliere con delega all'Ambiente (o suo delegato);
- c) da **n. 3 (TRE)** consiglieri comunali di cui uno di minoranza, in modo da garantire in seno alla consulta la rappresentatività di entrambi gli schieramenti;
- d) *(soppresso)*
- e) La Consulta, ed anche solamente l'Assessore all'Ambiente (o Consigliere con delega all'Ambiente), possono invitare rappresentanti di Organismi, Consulte, Associazioni ed Enti Pubblici e Privati nonché esperti e/o tecnici esperti di politiche ambientali, oppure esperti nelle materie ed argomenti trattati.

L'adesione alla Consulta non comporta alcun vincolo alle iniziative che i singoli membri vorranno autonomamente intraprendere su questioni finalizzate alla tutela del territorio, della natura o della salute pubblica.

### **Art. 3 - ATTIVITÀ E FUNZIONI**

Costituiscono compiti specifici della Consulta:

- a) essere luogo di confronto e collaborazione tra Associazioni, Enti, gruppi e cittadini per sviluppare la capacità di comprendere i valori dell'ambiente come bene comune, anche mediante la discussione dei programmi di intervento sulla natura, sul territorio e sul patrimonio ambientale cittadino;
- b) collaborare con l'Assessore Comunale all'Ambiente (o col Consigliere delegato) in qualità di organo con funzioni consultive, propositive, di studio ed osservazione; a tal fine la Consulta esprime pareri preventivi e/o predispone relazioni su progetti, iniziative, programmi e problematiche di carattere ambientale, che siano trattate dall'amministrazione comunale o sottoposte all'esame ed attenzione della stessa. I pareri non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale, tuttavia degli stessi o delle relazioni predisposte su richiesta dell'Assessore o del Consigliere con delega all'Ambiente deve essere data menzione negli atti deliberativi comunali ai quali si riferiscono per oggetto e materia.
- c) l'Assessore o il Consigliere delegato all'ambiente, su richiesta della maggioranza della Consulta, è tenuto a sottoporre all'attenzione del Sindaco proposte di atti deliberativi formulati dalla Consulta. Sarà discrezione dell'Amministrazione e/o del Consiglio Comunale valutarne l'adozione.
- d) istituire Gruppi di lavoro (Tavoli tematici) su questioni di particolare rilevanza ambientale mediante il coinvolgimento di specifiche e riconosciute professionalità che saranno di volta in volta selezionate dalla Consulta ed approvate a maggioranza;
- e) promuovere la reale partecipazione della cittadinanza al governo dell'ambiente, organizzando incontri, dibattiti, convegni;
- f) segnalare problematiche ed emergenze ambientali;
- g) favorire l'adozione della sostenibilità ambientale come principio guida delle attività produttive che si svolgono sul territorio cittadino.
- h) (soppresso)

### **Art. 4 - ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Al fine di porre in essere le funzioni e le attività di cui all'articolo precedente, il Presidente (o un suo delegato) potrà accedere ed estrarre copia di qualunque atto amministrativo utile alle attività della Consulta, con richiesta motivata e con modalità analoghe a quelle consentite ai consiglieri comunali secondo le vigenti disposizioni di legge.

Su richiesta della maggioranza della Consulta, l'Assessore o il Consigliere con delega all'ambiente dovrà richiedere ufficialmente ad altre amministrazioni pubbliche o private, enti, istituti di ricerca qualunque atto, informazione o documento utile all'attività della Consulta. La richiesta ufficiale deve essere inoltrata entro due settimane (quindici giorni) dalla decisione della Consulta.

### **Art. 5 – FUNZIONAMENTO**

**La CONSULTA elegge il Presidente tra i suoi componenti nella prima seduta con la maggioranza dei voti dei componenti ed in tale prima seduta fa proprio il presente REGOLAMENTO.**

**I COMPONENTI** del Consiglio Comunale vengono eletti nella prima seduta del C.C. **successiva alla elezione**. La Consulta si riunisce con la frequenza che il caso richiede, su convocazione del Presidente, il quale formula preventivamente l'ordine del giorno, presiede e dirige le relative riunioni, firman-

done i verbali unitamente al Segretario (da lui nominato fra i rappresentanti delle Associazioni); in prima istituzione la Consulta è convocata dal Presidente che nomina il Segretario verbalizzante della prima seduta fra i rappresentanti delle Associazioni.

È consentita la convocazione in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

Tutte le convocazioni, anche quelle straordinarie, sono indette con espressa indicazione dell'ordine del giorno, con un preavviso minimo di almeno 5 (cinque) giorni.

Le sedute della Consulta sono validamente costituite allorquando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Le sedute sono tenute a porte aperte. E tuttavia facoltà del Presidente stabilire se le sedute debbano invece essere chiuse. La Consulta presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Per temi rilevanti la relazione sull'attività potrà avere frequenza maggiore.

### ***Art. 6 VERBALI DELLE SEDUTE***

Di ogni seduta viene redatto un verbale, a cura del componente all'uopo designato dal Presidente.

Il verbale contiene l'esposizione sintetica degli argomenti trattati e delle posizioni sviluppatesi nel corso del dibattito, nonché il testo integrale delle deliberazioni assunte con il risultato delle votazioni eventualmente effettuatesi. Ciascun componente può chiedere che specifiche dichiarazioni vengano riportate per esteso nel verbale.

### ***Art. 7 MODIFICHE AL REGOLAMENTO***

Le variazioni o le modifiche al regolamento della Consulta potranno essere proposte all'Amministrazione comunale previa approvazione dei 2/3 dei componenti della Consulta stessa.

### ***Art. 8 - DURATA DEL MANDATO***

Il mandato dei componenti ha durata di cinque anni dalla nomina. Per i componenti rappresentanti eletti il mandato coincide con la durata del Consiglio Comunale.

### ***Art. 9 - PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA***

La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, senza che ciò comporti richiesta alcuna di somme a qualsiasi titolo, neanche di rimborso spese eventualmente sostenute per la partecipazione medesima.

### ***Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE***

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.